

Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2003)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2003²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 febbraio 2003 (Programma d'armamento 2003).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 407 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3230.002, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2003 2228

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Difesa aerea	407 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2003	407 000 000
